



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE**

nella persona della dott.ssa Claudia Taormina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1244/2023 R.G. promossa

DA

AVV. ATTILIO ACCETTOLA, C.F. CCTTTL71T06I838F domiciliato presso il proprio studio in Sora (FR), Vicolo Alonzi n.10, indirizzo p.e.c. a.accettola@pecavvodicassino.it;

OPPONENTE IN PROPRIO

CONTRO

I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A. già I.C.A. Imposte Comunali Affini – Società Unipersonale S.r.l., con sede legale in Roma - Via di Novella, 22, in persona dell'Amministratore Unico rag. Paolo Zangani rapp.ta e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Enrico Bocchino, Sara Testani e Pamela Cioci e con loro elettivamente domiciliata in La Spezia, Viale Italia n.136, indirizzo p.e.c. ufficio.legale@pec.icatributi.com, giusta delega in atti;

OPPOSTA RESISTENTE

ED ALTRESI' CONTRO

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco p.t. rapp.to e difeso dall'Avv.Paolo Tagliaferri e col medesimo elettivamente domiciliato presso la sede del Comune in Frosinone, P.zza VI Dicembre, giusta delibera di G.C. 209 dell'08.05.2023 indirizzo p.e.c paolo.tagliaferri.avvocatura@pec.comune.frosinone.it;

OGGETTO: Opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. n.1764 – identificativo pratica 22643601 emessa da ICA S.r.l. in data 17.01.2023, notificata il 01.02.2023;

CONCLUSIONI: Si rinvia a quelle formulate dalle parti nei rispettivi atti, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che la riforma del processo civile attuata con legge 18 giugno 2009, n.69 ha modificato, tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c. disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art.132 n.4 c.p.c.) che la motivazione debba esprimere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo, tanto premesso si procede a motivare la presente decisione come segue, in ottemperanza alle menzionate disposizioni di legge.

Con atto di citazione in opposizione ex art.615 I co. c.p.c. l'Avv. Accettola Attilio impugnava l'ingiunzione di pagamento in oggetto evidenziata chiedendone l'annullamento per intervenuta maturazione del periodo di prescrizione quinquennale a decorrere dalla violazione del C.d.S. di cui alla ingiunzione stessa, risalente secondo quanto ivi indicato all'anno 2016.

Costituitasi la società di riscossione chiedeva il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto in particolare evidenziando che i termini di prescrizione dovevano ritenersi sospesi stante gli interventi legislativi dell'anno 2020 in materia di prescrizione e decadenza a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Costitutosi altresì il Comune opposto eccepiva in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva essendo stato impugnato un atto di pertinenza dell'ICA S.r.l. unica legittimata quale concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, inoltre in via subordinata eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per mancanza di doglianze inerenti il merito del prodromico verbale ed infine contestando l'eccezione di prescrizione.

A fronte delle costituzioni avversarie parte opponente contestava la produzione documentale quindi la causa veniva più volte rinviata per la discussione ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 30.01.2024.

L'opposizione risulta all'esito dell'istruttoria fondata e va accolta.

Deve infatti rilevarsi che non risulta in effetti provata la regolare notifica al ricorrente del prodromico verbale di contestazione, indicato nell'ingiunzione opposta e prodotto in atti dal Comune di Frosinone corredato dell'avviso di ricevimento postale ma non della C.A.D.

Da quanto rilevabile da detto avviso di ricevimento postale infatti si evince che il verbale n.X27836 - reg verb. N.453/16, elevato dalla Polizia Locale del Comune di Frosinone in data 19.01.2016, veniva depositato presso l'ufficio postale per temporanea assenza del destinatario

con spedizione della relativa C.A.D. di cui all'art.7 L.890/82 come modificato dall'art.36 D.L. 248/07.

Ebbene secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: "*In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima*". (cfr. Cassazione SS.UU. sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021).

L'opposizione va dunque accolta per mancanza di prova dell'avvenuta notifica del prodromico verbale in assenza della quale si verifica l'estinzione della sanzione ai sensi dell'art.201 IV co. C.d.S.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Comune opposto su cui gravava l'onere probatorio di cui sopra mentre vanno compensate nei confronti di ICA S.r.l.

La liquidazione delle spese va fatta come da dispositivo tenuto conto del valore della causa e dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1244/2023 R.G. promossa dall'Avv. Attilio Accettola contro ICA S.r.l. e Comune di Frosinone, contrariis reiectis:

- Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento prot. n.1764 – identificativo pratica 22643601 emessa da ICA S.r.l. in data 17.01.2023;
- Condanna il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro330,00 per compensi professionali ed 43,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Frosinone lì 15.10.2024

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Claudia Taormina